

# OPERAZIONI BANCARIE

## Cenni storici:

- a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, *Baraonda bancaria*.
- b. Legislazione bancaria 1936-1938.
- c. Banca d'Italia [Vigilanza/Gruppi bancari]
- d. Testo Unico Bancario

## Banca/Funzioni:

- A. Raccolta [Depositi bancari]
- B. Erogazione [Esercizio del credito]

## Banca > Impresa:

Art. 2195 cod. civ.

## Contratti bancari:

- Depositi bancari [artt. 1834 ss. cod. civ.]
- Apertura di credito bancario [artt. 1842 ss. cod. civ.]
- Sconto bancario (Cambiale) [artt. 1858 ss. cod. civ.]
- Operazioni bancarie in conto corrente [artt. 1852 ss. cod. civ.]

## Rapporto Banca >< Cliente

## Rapporto Banca >< Cliente/Imprenditore [art. 2082 c.c.]

### a) Metodo:

- ✓ Lectio
- ✓ **Meditatio**
- ✓ Contemplatio

### b) Definizione e tipologia:

1. Imprenditore commerciale [art. 2195 cod.civ.]
2. Imprenditore agricolo [art. 2135 cod.civ.]
3. Piccolo imprenditore [art. 2083 cod.civ. + Legge quadro artigiani]

### c) Insolvenza/Fallimento

Legge fallimentare (Riforma)

### d) Imprenditore occulto:

1. Socio di società fallita [art. 147 l.f.]
2. Socio occulto di società occulta [art. 147 l.f.]
3. Prestanome (mandante/mandatario)[art. 1705 cod. civ.]

## Società > Principi di responsabilità:

A. Società di persone

B. Società di capitali

C. S.P.A. > organi delegati (amm.delegato/comitato esec.) >

Flussi informativi [art. 2381 c.c.]

▪ Principio della responsabilità limitata

▪ S.P.A.

▪ S.A.P.A.

▪ S.R.L.

**Società per azioni**

[artt. 2325 - 2451 c.c.]

▪ Principio della responsabilità limitata

[Derivazione dalle compagnie coloniali del '700]

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

[art. 2325, c.c.]

➤ Tipologia

*Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

*Art. 2325-bis*

**Titoli azionari:**

*Contesto: titoli di credito  
[artt. 1992, 1993 e 1994]*

- ❖ Emissione [art. 2346]
- ❖ Categorie [art. 2348]
- ❖ Strumenti finanziari [art. 2349]
- ❖ Diritto di voto [art. 2351]

## Gruppi di società [art. 2497 c.c.]

A. Gruppi piramidali

B. Gruppi paritetici

# *Società – Gruppi*

## Società controllate e società collegate

**Sono considerate società controllate:**

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

**Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.**

**art. 2359**

## **DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'**

### **Principio di responsabilità**

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

### **EFFETTI COMPENSATIVI**

Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

**art. 2497**

# TITOLI DI CREDITO

## DERIVAZIONE

### Cambiale

- Modulo

|                                                                                    |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | (LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE) _____ L. _____<br>(IN CIFRE)                 |
|                                                                                    | <i>Al</i> _____ <i>pag.</i> _____ <i>per questa cambiale</i><br>(SCADENZA) |
| <i>al</i> _____ <i>la somma</i><br><i>di Lit.</i> _____<br>(IN LETTERE)            |                                                                            |
| PAGABILE PRESSO:                                                                   | NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE                                              |
| AZIENDA DI CREDITO                                                                 |                                                                            |
| SPORTELLO                                                                          |                                                                            |
| LOCALITÀ _____ PROVINCIA _____                                                     | N. CAP. _____ LOCALITÀ _____<br>PROVINCIA _____                            |
|                                                                                    | (FIRMA)                                                                    |

- vaglia cambiario

- cambiale tratta

[delegazione]

## Vaglia cambiario

[sdoppiamento dei rapporti]

**rapporto cartolare**

|-----|

E \_\_\_\_\_ P


**rapporto causale**

|-----|

E = emittente

P = prenditore

## Cambiale tratta



T = traente

TR = trattario

P = prenditore

- v. Delegazione: [artt. 1268-1276](#)

- **Cambiale**

[R.D. 14.12.1933, n. 1669]



- **Assegno**

[R.D. 21.12.1933, n. 1736]

## **Caratteristiche e disciplina in parte diverse:**

- ❖ **Cambiale** > titolo di credito
- ❖ **Assegno** > titolo di pagamento

[v. [art. 4 l.ass.](#) ]

## **Obbligazioni cambiarie**

- Obbligati **principali**
- Obbligati di **regresso**

## Grado cambiario

- La girata



### *Obbligati principali*

E E' : coemittenti di 1° grado

Av1 : avallante di 2° grado

### *Obbligati di regresso*

P : primo prenditore di 3° grado

G1 : girante di 4° grado

Av2 : avallante di 5° grado

G2 : girante di 6° grado

### *Possessore*

Gr : giratario

- **Altri titoli di credito:**

- ❖ titoli azionari
- ❖ titoli obbligazionari
- ❖ fede di deposito + nota di pegno
- ❖ polizza di carico

- **Polizza di carico**

al riguardo

"crediti documentari"

**art. 1530 c.c.**

*[Pagamento contro **documenti** a mezzo banca]*

- **Titoli astratti e titoli causali**

## TITOLI DI CREDITO

### In generale

- Norme primarie di riferimento:

**artt. 1992, 1993 e 1994 c.c.**

### Disposizioni generali

**1992. Adempimento della prestazione.** — 1. Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

2. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

**1993. Eccezioni opponibili.** — 1. Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

2. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

**1994. Effetti del possesso di buona fede.** — 1. Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

**Il fondamento della fattispecie "titolo di credito" è l'incorporazione.  
L'incorporazione modifica la circolazione del valore incorporato.**